



DELIBERA N. 135/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
UNIPERSONALE ARL MEDIA MASTER PRESS (AUTORIZZATA ALLA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO “RETE CHIARA”
OPERANTE IN AMBITO LOCALE SUL CANALE LCN 813) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8,
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 33/ANNO 2021 - PROC. 48/21/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002, n. 2, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2020/35299 del 5 marzo 2021 ha comunicato che nel corso del

sopralluogo effettuato in data 4 marzo 2021 presso l'emittente "RETE CHIARA – LCN 813", della Società Unipersonale A.r.l. Media Master Press al fine di acquisire copia delle registrazioni dei palinsesti in onda su detta emittente dal 22 al 28 febbraio 2021, sono risultate presenti solo le registrazioni di circa 3 giorni, precisando altresì che il responsabile dell'emittente, nel corso della visita, ha dichiarato che in quel periodo non era possibile un controllo costante delle apparecchiature in quanto tutto il personale si trovava in regime di *smart working* a causa della pandemia e che la mancata registrazione dei programmi nelle giornate richieste era dovuta, probabilmente, ai lavori di installazione della fibra avvenuti proprio in quei giorni. Dal verbale del sopralluogo emerge altresì che dal controllo effettuato sulle registrazioni dei programmi degli ultimi 90 giorni, sono risultate assenti nell'archivio dell'emittente, oltre alle giornate del 22, 23, 24 e 25 febbraio 2021, anche ulteriori giornate nello stesso mese di febbraio 2021 ed in proposito il responsabile dell'emittente ha dichiarato che l'interruzione delle registrazioni in tali occasioni è stata causata dalla mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore.

Con provvedimento CONT.N.33/ANNO2020/N°PROC.8349/2021 del 10 marzo 2021, notificato in pari data alla Società Unipersonale A.r.l. Media Master Press, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi.

2. Deduzioni dell'Associazione

La Società Unipersonale A.r.l. Media Master Press, a seguito della notifica del citato atto di contestazione del 10 marzo 2021, non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

2. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 26 aprile 2021, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (note prott. n. 13345 del 20 aprile 2021 e n. 16708 del 14 maggio 2021). Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per mancata conservazione da parte della Società Unipersonale A.r.l. Media Master Press della registrazione integrale dei programmi diffusi da "RETE CHIARA" nel mese di febbraio 2021. Le circostanze addotte dalla citata società riguardo alla impossibilità di un controllo costante delle apparecchiature a causa della temporanea collocazione del personale in regime di *smart working* e riguardo ad una presunta mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non

perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Invero, la vicenda emergenziale legata alla diffusione del virus Covid 19 non può costituire motivo di esenzione della società in parola dalla responsabilità per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi, in quanto nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere all'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso. Va osservato, al riguardo, che sulla base del dettato legislativo, l'archivio delle registrazioni dei programmi, di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e nel caso di specie la parziale assenza della registrazione dei programmi mandati in onda nel mese di febbraio 2021 - non dovuta ad accadimento fortuito o a causa di forza maggiore bensì ad un comportamento omissivo dell'emittente che ha espressamente dichiarato di essere stata impossibilitata al controllo delle apparecchiature - ha precluso alle istituzioni competenti gli accertamenti sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da "RETE CHIARA" alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva. Per la medesima ragione non può costituire motivo di esenzione della società in parola dalla responsabilità per la violazione contestata la circostanza che il mancato adempimento dell'obbligo in esame sia stato causato dalla interruzione dell'erogazione di energia elettrica da parte del fornitore, che la Società Media Master Press si è limitata ad addurre senza recare alcuna prova documentale a sostegno e senza dimostrare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri *"conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi"* ed altresì *"la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura del minimo edittale pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società Unipersonale A.r.l. Media Master Press deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da "RETE CHIARA" risulta limitata ad alcune giornate del mese di febbraio 2021;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 112.628,00 euro e un bilancio in perdita;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Società Unipersonale A.r.l. Media Master Press, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "RETE CHIARA", con sede legale in Gela (CL), via Sofrone n. 95, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;



INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 135/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 135/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba